

« I graduati e le guardie scelte sono considerati in organico in soprannumero.

« Gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia possono essere riassunti quali agenti ausiliari all'atto stesso del collocamento a riposo col trattamento di cui agli ultimi due commi dell'articolo 1 ».

A questo articolo l'onorevole Braschi propone due emendamenti:

« Nel 1° comma dopo le parole: 50 anni di età, aggiungere: quando lo richieda la deficienza di numero del personale e sempre...

« Sopprimere l'ultimo comma ».

Onorevole Braschi li mantiene?

BRASCHI. Al primo comma avevo proposto quella modificazione perchè, avendo proposto la soppressione del primo e del secondo articolo, si rendeva necessario il limitare quanto più fosse possibile il permanere nella carica di persone, che avessero passato i limiti di età.

Avendo rinunciato alla prima e seconda soppressione, rinuncio anche a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gonzales, Bennani, Turati, Tonello, Nosedà, Rossi Francesco, Galeno, Zilocchi, Romita, Baldesi hanno presentato la seguente aggiunta:

« Per l'assunzione degli agenti ausiliari di cui alla presente legge i provenienti dal corpo degli agenti di custodia avranno titolo di preferenza assoluta in confronto dei provenienti dagli altri corpi armati dello Stato ».

Non essendo presente alcuno dei firmatari, si intende vi abbiano rinunciato.

Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'articolo 3, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 4.

« Alla spesa occorrente per l'esecuzione degli articoli precedenti si farà fronte colle economie dei fondi per paghe ed assegni al personale di custodia per posti non coperti ».

L'onorevole Braschi aveva proposto la soppressione di quest'articolo, ma per la ragione detta prima, non vi insiste.

Metto a partito l'articolo 4:

(È approvato).

Art. 5.

« Coloro che sono ammessi nel corpo degli agenti di custodia delle carceri sono

nominati guardie in esperimento con la paga delle guardie. Il periodo di esperimento ha la durata non minore di sei mesi e può essere prorogato di altri quattro mesi. Le guardie in esperimento contraggono la ferma triennale, ma allo scadere del semestre di esperimento e durante i quattro mesi di proroga possono chiedere di essere licenziati ».

L'onorevole Vella ha presentato il seguente emendamento, sottoscritto anche dagli onorevoli Rossi Francesco: Romita, Gonzales, Turati, Tonello, Nosedà, Bennani, Galeno, Zilocchi, Baldesi: alle parole « possono chiedere di essere licenziati » si sostituiscono le altre « hanno diritto di essere licenziati ».

Lo mantiene?

VELLA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

TESO, sottosegretario di Stato per l'interno. Dichiaro di non poter accettare l'emendamento dell'onorevole Vella.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ROCCO MARCO relatore. La Commissione di finanza, nella sua relazione, faceva appunto notare che quest'emendamento porterebbe un onere finanziario... (Commenti).

Io non faccio che ripetere quello che ha detto la Commissione di finanza perchè il diritto di richiedere il licenziamento importa di necessità che chi è stato nella scuola allievi ed ha prestato servizio per un determinato periodo di tempo, possa andar fuori del Corpo degli agenti di Custodia. E questa è la ragione per cui la Commissione di finanza si oppone. (Interruzione del deputato Bombacci).

PRESIDENTE. Onorevole Bombacci, vuol forse parlare per la Commissione di finanza? (Ilarità).

BOMBACCI. No, ma chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Io rispondo al relatore che c'è un modo di provvedere: si può con una amnistia diminuire i carcerati e pagare meglio i carcerieri. (Ilarità).

VELLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VELLA. Io debbo insistere nel mio emendamento per varie ragioni.